

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2017, n. 1861

**Cont. 697/14/CA Regione Puglia c/GRAMAZIO – N. 80001303/12 R.G. Tribunale di Foggia. Autorizzazione alla transazione e approvazione relativo schema.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. *Governance del Sistema delle Autonomie Locali* e confermata dal Dirigente del Servizio *Enti Locali*, dal Dirigente della Sezione *Raccordo al sistema regionale* e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.

La l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 modifica il procedimento successorio delineato dalla l.r. n. 36/2008 in materia di soppressione delle Comunità montane pugliesi, confermando, tra le altre funzioni e attività, la successione a titolo generale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi esistenti delle Comunità montane, ad eccezione di quelli afferenti le materie analiticamente indicate (comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 36/2012).

In attuazione delle disposizioni liquidatorie i Commissari pro - tempore delle Comunità montane, hanno trasmesso al Servizio Enti Locali, tra gli altri, gli elenchi dei giudizi pendenti in cui è parte ciascuna Comunità, approvati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911 tutte del 15 ottobre 2013.

In particolare, con specifico riferimento alla Comunità montana Monti Dauni Settentrionali, si rileva che negli elenchi dei giudizi pendenti (D.G.R. n. 1910/2013 allegato 4.) è ricompreso il contenzioso adito presso il tribunale di Lucera dalla menzionata Comunità Montana avverso la sig. ra Margherita GRAMAZIO; la Giunta Regionale, nel prenderne atto, attribuiva la materia dei contenziosi alla competenza dell'Avvocatura regionale che ha assunto ed espletato la propria attività difensiva, avvalendosi dei legali già incaricati dalle Comunità Montane.

Nell'ambito delle appena citate disposizioni normative si colloca il contenzioso 697/14/CA Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali c/GRAMAZIO — N. 80001303/2012 R.G. Tribunale di Foggia afferente l'attività di rendicontazione del progetto denominato "Azioni urgenti di conservazione per i pSIC del Fiume Fortore" a valere sui finanziamenti previsti dal programma comunitario europeo LIFE Natura 2005.

Con atto di citazione notificato il 28.11.2012 la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, in persona del Commissario Liquidatore p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163/12, con cui il Presidente del Tribunale di Lucera, su richiesta della dott. ssa Margherita GRAMAZIO, ingiungeva all'opponente Comunità di pagare la somma di € 8.370,00, oltre interessi legali dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, spese e competenze legali, per l'incarico svolto a favore del medesimo Ente montano affidatole con determinazione n. 8/2010.

A fondamento della propria opposizione la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali eccepiva che non si era dato seguito alla citata determinazione di affidamento dell'incarico n. 8/2010, con la stipula di un regolare contratto, come previsto dalle norme vigenti in materia e, pertanto, richiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il riconoscimento della carenza di legittimazione passiva della Comunità e la chiamata in causa del CONSIAT s.r.l. per il pagamento delle somme.

Si costituiva in giudizio la GRAMAZIO che chiedeva il completo rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza del 06.05.2014 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesto dalla GRAMAZIO e rilevava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Puglia.

Chiamata in causa dalla GRAMAZIO, con atto notificato in data 17/06/2014, si costituiva la Regione Puglia; istauratosi il contraddittorio veniva autorizzata la chiamata in causa del CONSIAT s.r.l., che veniva dichiarato contumace.

Il processo subiva un'interruzione ai sensi dell'art. 300 c.p.c. in conseguenza del fallimento della Società CONSIAT s.r.l. disposto in data 02.02.2015 con sentenza n° 9/2015 Reg. Fall.

La causa veniva riassunta nei confronti dei Curatori del fallimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Alto Tavoliere (CONSIAT) s.r.l., Avv. Carlo IADAROLA e Dott. Roberto DE PASCALE, che si costituivano richiedendo l'improcedibilità della domanda svolta nei confronti del fallimento "CONSIAT S.R.L.", poiché non introdotta in sede concorsuale dinanzi al Tribunale Fallimentare di Foggia, competente funzionalmente ex artt. 24 e 52 L.F., nelle forme dell'accertamento del passivo, bensì proposta secondo un rito diverso da quello previsto dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito nei confronti della Curatela; in subordine chiedeva di rigettare la domanda di garanzia in quanto infondata in fatto e in diritto e condannare parte ricorrente in riassunzione alla refusione delle spese e del compenso del giudizio in favore della Curatela.

Nelle more dello svolgimento del giudizio le parti costituite hanno reciprocamente deciso di rinunciare alle rispettive pretese e contestazioni, al fine di addivenire a una definizione bonaria della controversia N. 80001303/2012 RG, pendente innanzi al Tribunale di Foggia.

Con nota del 28 settembre 2017 e successiva PEC del 10 ottobre 2017 l'avv. Maria CELOZZI, difensore dell'Ente regionale, rappresentava la convenienza della proposta transattiva formulata dall'avv. Angelo MASUCCI, legale di controparte, definita in € 7.000,00, posto che la richiesta originaria ammontava a € 8.370,00, oltre spese e interessi, sia in ragione della complessità e dell'alea del giudizio che del rischio a cui la Regione Puglia si sarebbe esposta per un'eventuale, successiva azione di indebito arricchimento.

Con successiva PEC del 10 ottobre 2017 l'avv. Maria CELOZZI rappresentava l'opportunità di definire la controversia in considerazione delle precisazioni prodotte dall'avv. Angelo MASUCCI, in pari data a mezzo PEC, riguardo all'impegno della propria assistita di accollarsi il pagamento delle spese legali sostenute dalla Curatela del Fallimento del CONSIAT s.r.l (Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Alto Tavoliere), Terzo chiamato in causa, nella misura che colà determinata dal Giudice delegato al fallimento.

Con nota prot. n. AOO\_092/1300 del 11.10.2017 la Sezione *Raccordo al Sistema regionale*, preso atto delle valutazioni dell'avv. Maria CELOZZI in ordine alla convenienza della definizione bonaria della controversia, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, sia in ragione dell'alea del giudizio che del potenziale ulteriore aggravio dei costi in caso di eventuale soccombenza nel giudizio pendente (competenze legali, spese processuali, interessi a decorrere dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo,) nonché del rischio a cui la Regione Puglia si sarebbe esposta per un'eventuale, successiva azione per indebito arricchimento, ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta transattiva formulata dall'avv. Angelo MASUCCI per conto della dott. ssa GRAMAZIO da lui rappresentata.

Tanto premesso le Parti, con il fermo proposito di porre fine alla controversia giudiziale, sono addivenute all'intento di sottoscrivere un atto transattivo, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, con il quale la dott.ssa Margherita GRAMAZIO accetta la minor somma onnicomprensiva di € 7.000,00 (settemila euro), a mero titolo di liberalità e senza che tale dazione costituisca riconoscimento alcuno delle ragioni della controparte.

In considerazione del notevole risparmio di spesa in termini di sorte capitale e in ragione dell'alea degli esiti giudiziali delle controversie, le quali, ove sfavorevoli, comporterebbero ulteriori spese processuali, si ritiene opportuno definire la controversia nei termini proposti.

Con il regolare adempimento degli impegni di cui all'allegato schema di transazione il giudizio iscritto al n. 80001303/2012 viene pertanto definito e dichiarato estinto.

#### PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione *Raccordo al sistema regionale* e dall'Avvocato difensore dell'Amministrazione Regionale, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c della L.R. n. 18 del 26.06.2006.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.000,00 trova copertura finanziaria con atto di impegno n. 108 del 15.12.2016 — impegno residuo n. 8352/2016 (OG 4758/2016) - della Sezione *Raccordo al sistema regionale* del cap. 1735: *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, L.R. n. 23/2016 - Assestamento 2016)*.

#### MISSIONE 18 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1.

Con successivo atto dirigenziale la Sezione *Raccordo al sistema regionale* provvederà nel corrente esercizio finanziario alla liquidazione.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di autorizzare la transazione con la sig.ra Margherita GRAMAZIO per un importo onnicomprensivo di € 7.000,00, nei termini innanzi descritti e come dettagliato nell'allegato schema di transazione;
- 3) di approvare lo schema della proposta di transazione, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante;

- 4) di autorizzare il Dirigente della Sezione *Raccordo al sistema regionale* a sottoscrivere il citato Atto di transazione;
- 5) di incaricare il Dirigente della Sezione *Raccordo al sistema regionale* ad adottare l'atto di liquidazione della spesa di € 7.000,00, come indicato nella sezione Copertura Finanziaria, mediante trasferimento delle risorse finanziarie alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, ad avvenuta sottoscrizione dell'Atto di transazione;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

## ATTO DI TRANSAZIONE

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
E' COMPOSTA DA N.....5.....  
FACCIAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
SEZIONE DOTT. NICOLA  
LOPANE

Con il presente atto, redatto in quadruplica originale, da valere ad ogni effetto di legge:

## TRA

- REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celozzi;  
-terza chiamata in causa dall'opposto-
- la Dott.ssa GRAMAZIO Margherita, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo P. Masucci;  
- OPPOSTO-
- Fallimento CONSIAT s.r.l., in persona del curatore avv. Claudio Iadarola, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Giuseppe Mario Baldi;  
-terza chiamata in causa dall'opponente-
- COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI DAUNI SETTENTRIONALI, in persona del Commissario Liquidatore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Salerno;  
- OPPONENTE-

## PREMESSO

- Che in data 25/09/2012 la Sig.ra Gramazio chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Lucera Decreto Ingiuntivo n.163/12 con il quale veniva ingiunto "alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali di pagare alla parte ricorrente GRAMAZIO Margherita nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del ricorso e del presente decreto, per la causale di cui al ricorso medesimo, la somma di € 8.370,00 (ottomilatrecentosettanta/00) oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo, nonché le spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 111,00 per esborsi, € 500,00 per compenso ex D.M. n° 140 del 20/07/2012, oltre IVA e CAP come per legge", sulla base del presupposto che alla stessa fosse stata affidata con determinazione n° 8/2010 l'attività di rendicontazione del progetto denominato "Azioni urgenti di conservazione per i pSIC del Fiume Fortore" (di seguito indicato come "Progetto") a valere sui finanziamenti previsti dal programma comunitario europeo LIFE Natura 2005;
- che, avverso il predetto decreto, veniva proposta rituale opposizione dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali al fine vedere accolte le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare



*illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni espresse in narrativa; 2. In ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva della COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI DAUNI SETTENTRIONALI, in persona del Commissario Liquidatore p.t. e, per l'effetto dichiarare tenuto al pagamento il CONSIAT S.P.A.; 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".*

- Che si costituiva la Sig.ra Gramazio Margherita e chiedeva il completo rigetto della spiegata opposizione, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- Che il Giudice, con ordinanza del 06/05/2014, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e rilevava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Puglia;
- Che, successivamente, con atto di chiamata in causa notificato in data 17/06/2014, la Sig.ra GRAMAZIO Margherita, convenuta dalla COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI DAUNI SETTENTRIONALI, in persona del Commissario Liquidatore *pro tempore* nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 163/2012, n. 909/2012 R.G., citava la Regione Puglia *"affinché prenda posizione in ordine ai fatti di cui è causa e alle domande spiegate dalla D.ssa Gramazio Margherita, fatta salva ogni altra eccezione e deduzione di quest'ultima così come rappresentata negli atti e verbali di causa"*.
- Che si costituiva la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., contestando integralmente la chiamata in causa per vedere accolte le seguenti conclusioni: *"Dichiarare la Regione Puglia carente di legittimazione passiva per tutte le motivazioni espresse in narrativa; e, Nel caso in cui il Giudice non dovesse accogliere le istanze di cui sopra Rigettare la domanda formulata dalla D.ssa Margherita Gramazio perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima alla refusione in favore della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., delle spese, dei diritti e degli onorari tutti del presente giudizio"*.
- Che, istauratosi ritualmente il contraddittorio, veniva autorizzata la chiamata in causa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Alto Tavoliere (CONSIAT) che, tuttavia non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarato contumace.



- Che, successivamente - atteso che in data 02.02.2015 veniva disposto il fallimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Alto Tavoliere (CONSIAT) SRL con sentenza n° 9/2015 Reg. Fall. - veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;
- che la causa veniva riassunta nei confronti del fallimento Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Alto Tavoliere (CONSIAT) SRL, in persona dei curatori Avv. Claudio Iadarola e Dott. Roberto De Pascale, il quale si costituiva richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"a. In via pregiudiziale in rito, dichiarare l'improcedibilità (e/o improponibilità e/o inammissibilità) della domanda svolta nei confronti del fallimento "CONSIAT S.R.L.", perché non introdotta in sede concorsuale dinanzi al Tribunale Fallimentare di Foggia, competente funzionalmente ex artt. 24 e 52 L.F., nelle forme dell'accertamento del passivo bensì proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito nei confronti della Curatela; b. In subordine e nel merito, rigettare la domanda di garanzia in quanto infondata in fatto e in diritto; c. in ogni caso, condannare parte ricorrente in riassunzione alla refusione in favore della Curatela delle spese e del compenso del presente giudizio"*.
- che, medio tempore, la Regione Puglia, la dott.ssa Margherita Gramazio e la Comunità Montana dei Monti Settentrionali Dauni hanno reciprocamente deciso di rinunciare alle rispettive pretese e eccezioni;
- che la Curatela del Fallimento Consiat S.r.l., nel ribadire la totale estraneità della società Consiat S.r.l. ai rapporti di cui al giudizio dianzi indicato, è stata autorizzata alla sottoscrizione della presente transazione esclusivamente per quanto attiene alla misura delle spese processuali del giudizio alla stessa da riconoscere (siccome già liquidate dal Giudice Delegato) e ai tempi del relativo versamento;
- che, pertanto, il presente atto di transazione nella restante parte (rinunce, novazione, etc.) riguarda e dovrà riguardare esclusivamente la Regione Puglia, la dott.ssa Margherita Gramazio e la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.

Tanto premesso, le parti, richiamati i rispettivi atti e difese con tutte -nessuna esclusa - le reciproche pretese e contestazioni, dichiarano di voler conciliare la causa NRG 80001303/2012, pendente innanzi al Tribunale di Foggia e in effetti la conciliano



**Convenendo e stipulando quanto segue:**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La Regione Puglia subentrata nei rapporti attivi e passivi delle COMUNITÀ MONTANE PUGLIESI ai sensi dell'art.5, comma6, della L.R. 36/2008 ss.MM.II., senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, ma al solo fine conciliativo e, tenuto conto dell'alea del giudizio, offre per il tramite della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali alla Sig.ra Gramazio la somma di € 7.000,00 omnia comprensiva.
3. La Dott.ssa Gramazio accetta detta somma a definizione, tacitazione, transazione, saldo e stralcio di tutte le pretese fatte valere nel giudizio NRG 80001303/2012, pendente innanzi al Tribunale di Foggia, ivi comprese le spese legali.
4. La Sig.ra Gramazio, inoltre, si obbliga al pagamento delle spese legali sostenute dalla Curatela del Fallimento "Consiat srl" nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge così come determinata dal Giudice delegato al fallimento;
5. La Curatela del Fallimento "Consiat srl", debitamente autorizzata con provvedimento del Giudice delegato al fallimento, dott. Francesco Murgo, del 17 ottobre 2017, accetta il pagamento delle spese legali sostenute dalla stessa, a carico della Dott.ssa Gramazio, nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge, così come determinata dal Giudice delegato al fallimento *de quo*, e, pertanto, accetta, salvo buon fine, l'assegno circolare n.360014896409 emesso il 20/10/2017, dalla BNL – Sede di Foggia, d'importo complessivo pari ad €2.392,00 (duemilatrecentonovantadue/00), intestato a: "FALLIMENTO N.9-2015 TRIBUNALE DI FOGGIA" e consegnato contestualmente alla sottoscrizione della presente al Curatore p.t.
6. Con la sottoscrizione del presente atto la Dott.ssa Gramazio, dichiara di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, sia all'azione promossa con il D.I. n.163/2012 (N.909/2012 Reg. Gen.) che ad ogni ulteriore ragione e diritto sostanziale ivi dedotto.
7. La Regione Puglia, la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali e il Fallimento Consiat s.r.l. accettano le rinunce ai diritti ed alle azioni espresse dalla Sig.ra Gramazio. La Regione Puglia e la Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali, a loro volta, rinunciano agli atti ed alla azione, nonché alle eccezioni tutte formulate, nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo N. RG 80001303/2012, pendente innanzi al Tribunale di Foggia;
8. Il pagamento della somma di cui al punto 2 della presente transazione verrà effettuato, in un'unica



soluzione, mediante bonifico bancario sul c/c bancario IBAN entro il termine essenziale ed improrogabile, di giorni trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

9. In conseguenza della presente transazione, a carattere espressamente novativo, la Regione Puglia, la dott.ssa Margherita Gramazio e la Comunità Montana dei Monti Settentrionali Dauni dichiarano di non avere null'altro ad avere ed a pretendere per qualsivoglia diritto, ragione ed azione in ragione e in connessione al D.I n. 163/2012 (N. 909/2012 Reg. Gen.) ed al successivo giudizio di opposizione NRG 80001303/2012, pendente innanzi al Tribunale di Foggia, avendo spontaneamente rinunciato, parzialmente, ciascuna ai propri diritti, alle proprie azioni e alle proprie ragioni di contestazione e di opposizione, con rinuncia a qualsiasi ulteriore azione presente e futura per i fatti sovraesposti.
10. Per espressa convenzione tra le parti, tutte le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, ad eccezione di quelle della Curatela del Fallimento del Consiat Srl, di cui si è onerata la Dott.ssa Gramazio, come espressamente dedotto al precedente punto 5 della presente, ed il giudizio NRG 80001303/2012 pendente innanzi al Tribunale di Foggia verrà abbandonato per inattività delle stesse.
11. La predetta scrittura viene sottoscritta dall'avv. Angelo Masucci, dall'avv. Giuseppe Salerno, dall'avv. Maria Celozzi, dall'avv. Cesare Giuseppe Mario Baldi per autentica delle sottoscrizioni delle parti loro rappresentate e per rinuncia al vincolo di solidarietà prevista dalla legge professionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_  
Avv. Maria Celozzi

\_\_\_\_\_  
Il Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Dott. Nicola Lopane

\_\_\_\_\_  
Avv. Angelo P. Masucci

\_\_\_\_\_  
Gramazio Margherita

\_\_\_\_\_  
Avv. Cesare Giuseppe Mario Baldi

\_\_\_\_\_  
Fallimento CONSIAT s.r.l., in persona del curatore avv. Claudio Iadarola

\_\_\_\_\_  
Avv. Giuseppe Salerno

\_\_\_\_\_  
Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, in persona del Commissario Dott. Giuseppe Marotta

